



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Corpo di Polizia Locale

Servizio 1 - Ufficio 2

Traffico, Viabilità e Segnaletica

Ord. N. **47** del **01.08.2022**

Oggetto: chiusura Piazza Marinella in Bivona per manifestazione “Bivona Beach Festival”.

IL FUNZIONARIO P.O.

- **Vista** la nota prodotta in data 02.07.2022, acquisita al protocollo n. 31982, dal Sig. Tocco Antonio in qualità di legale rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale “Vibers” relativa alla sospensione della circolazione in piazza Marinella di Bivona per lo svolgimento della manifestazione in oggetto;
- **Vista** l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione rilasciata dal Dirigente Settore 4 con prot. n. 36354 in data 28.07.2022;
- **Ritenuto**, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione anche in condizioni di sicurezza, di dover interdire il transito veicolare in Piazza Marinella della frazione Bivona di Vibo Valentia secondo le date e orari riportati nella medesima richiesta;
- **Vista** la nota del Ministero delle Infrastrutture/Trasporti – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – pot. N. 16742 del 25 febbraio 2010;
- **Vista** la Determina Dirigenziale n. 28 del 13.01.2021 con la quale sono state attribuite al sottoscritto firmatario dell'atto finale le funzioni di Posizione Organizzativa Polizia Locale;
- **Visto** il D. Lgs 267/2000 (TUEELL)
- **Visto** l'articolo 7 del codice della strada;

ORDINA

L'istituzione del **divieto di transito e sosta** in Piazza Marinella della frazione Bivona di Vibo Valentia a far data dalle **ore 20,00 del 03 agosto e fino alle ore 12,00 del 08 agosto 2022**.

Durante il periodo suddetto, nelle aree interessate dalla chiusura, è vietato altresì sostare o comunque occupare il suolo pubblico con autocarri, autoveicoli, roulotte, caravan, banchi, stand ed ogni altro impianto per l'esercizio del commercio su aree pubbliche o per qualsiasi altro motivo, salvo i casi regolarmente autorizzati dalle autorità competenti e negli spazi designati dalla pubblica Amministrazione. I suddetti veicoli o impianti, previa diffida verbale della Polizia Municipale, qualora fosse presente il responsabile dell'abuso, possono essere rimossi immediatamente dalla

stessa forza operante e restituiti agli aventi diritto previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, fatto salvo ogni altro provvedimento di legge consequenziale.

INCARICA

L'Associazione organizzatrice dell'evento per la predisposizione di quanto necessario per l'attuazione del presente provvedimento.

La stessa Associazione dovrà provvedere, con personale proprio, alla chiusura delle intersezioni interessate, con le transenne all'uopo predisposte dalla stessa Associazione, prelevate presso il Comando di Polizia Locale, secondo gli orari di cui al presente provvedimento nonché alla collocazione della segnaletica di divieto di sosta e transito con rimozione coatta lungo le vie e piazze come da planimetria allegata. La segnaletica dovrà essere installata almeno 48 ore prima dell'orario previsto, secondo le norme del codice della strada, e mantenuta in perfetta efficienza fino alla conclusione della manifestazione. Le transenne dovranno essere restituite all'Ufficio Comando entro giorni 1 dalla conclusione della manifestazione.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza di pubblicazione della medesima o comunque della piena conoscenza.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lg.vo n. 285 del 30.04.1992, da notificarsi con avviso di ricevimento all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale via Nomentana, 2, 00161 Roma e al Comune di Vibo Valentia come prescritto dall'art. 74 comma 1 del regolamento d'Esecuzione ed Attuazione nuovo c.d.s.

DA ATTO

Che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (Legge 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e preposto l'adozione del presente atto, nonché del sottoscritto Dirigente responsabile che adotta l'atto finale.

DISPONE

La trasmissione del presente atto all'Ufficio SIC del Settore 1 per la pubblicazione *all'albo pretorio* e alla sezione *Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Provvedimenti del Dirigente nonché al sig. Tocco Antonio in qualità di legale rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale "Vibers" per quanto di competenza.*

Il Responsabile del Procedimento
Istr. Capo Francesco Russo



Il Funzionario P.O.
Dott. Michele Bruzzese

